

COMUNE DI GAMBASCA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - RISPETTO DEI LIMITI SUI TEMPI DI PAGAMENTO E SUL CONTENIMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2025 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti dieci nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. NARI MAURO	SINDACO	Sì
2. FIORINA PIERGUIDO	VICE SINDACO	Sì
3. FARINA BERNARDINO ANGELO	ASSESSORE	No
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr.ssa Sonia ZEROLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, NARI MAURO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - RISPETTO DEI LIMITI SUI TEMPI DI PAGAMENTO E SUL CONTENIMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2025 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a decorrere dall'anno 2021, con proroga disposta dalla Legge n. 160/2019, l'ente è tenuto a iscrivere, ove ricorrano i presupposti, un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021 convertito in Legge 233/2021 che prevede l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) di cui art. 1 commi da 858 a 872 della Legge 145/2021;

Atteso che gli Enti Locali devono attestare entro il 28 febbraio, anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, con deliberazione della Giunta Comunale, di aver rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock di debito, dimostrando la situazione di raggiungimento oppure di mancato raggiungimento dell'obiettivo;

Visto, in particolare, il comma 862 art. 1 Legge 145/2018, come modificato da art. 9 comma 2 DL 151/2021 convertito in Legge 233/2021, che dispone:

“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

Dato atto che il successivo comma 863 prevede:

“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”

Visto che l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se:

- a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025) non si sia

ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2024).

- b) le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D. Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. a, e comma 868).
- c) l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2025), non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. b). I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, L. 145/18, comma 861). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.(art. 1, L. 145/18, comma 863).

Verificato che:

- il debito scaduto e non pagato al 31/12/2025 risultante dalla Piattaforma telematica per il Rilascio delle Certificazioni dei Crediti ammonta ad € 0,00 e si è ridotto rispetto all'ammontare scaduto e non pagato al 31/12/2024 (pari a € 257.157,03);
- l'ammontare complessivo delle fatture contabilizzate nell'esercizio 2025 è stato pari ad € 234.896,77 e quindi l'ammontare dello stock di debito al 31/12/2025 è pari al 0,00% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2025;
- il tempo medio ponderato di ritardo nel pagamento dei debiti è pari a 238,89 giorni;
- il Comune di Gambasca è tenuto ad istituire il "Fondo di garanzia debiti commerciali";
- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) non finanziate da entrate a destinazione vincolata nel Bilancio di previsione 2026/2028 sono pari, all'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, a € 113.152,71,00 per l'anno 2026, a € 102.642,00 per l'anno 2027 ed € 107.853,00 per l'anno 2028;
- la percentuale di accantonamento è pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- l'importo da accantonare risulta pari a € 5.657,63 per l'anno 2026 ed a € 5.132,10 per l'anno 2027 e € 5.392,65 per l'anno 2028;

Dato atto che nel Bilancio di previsione 2026/2028/, all'atto dell'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22/01/2026, è stato previsto lo stanziamento del Fondo garanzia debiti commerciali pari a € 7.313,00 per l'anno 2026 ed a € 7.313,00 per gli anni 2027 e 2028;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voto unanime e favorevole reso nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che il Comune di Gambasca è tenuto all'accantonamento del "*Fondo di garanzia debiti commerciali*" in quanto dalla verifica effettuata sulla Piattaforma Telematica per il Rilascio delle Certificazioni dei Crediti del MEF risulta la seguente

situazione:

- Percentuale debito commerciale residuo al 31.12.2025 (fatture scadute e non pagate/totale fatture ricevute nell'anno 2025) pari allo 0,00;
 - Indicatore dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati dalla PCC in data 31/01/2026 pari rispettivamente a 238,89 gg che indica l'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali nella misura pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
2. DI QUANTIFICARE l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali nella misura pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette pari a € 5.657,63 per l'anno 2026 ed a € 5.132,10 per l'anno 2027 e € 5.392,65 a fronte di uno stanziamento in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 di € 7.313,00 per il triennio 2026-2027-2028;
 3. DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;
 4. DI PUBBLICARE la presente delibera in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione "Pagamenti dell'Amministrazione".

Successivamente,

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

NARI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dr.ssa Sonia ZEROLI